



Al Ministro dell'università e della ricerca

Criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2026

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, numero 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 agosto 2025, n. 561, recante «Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 – Ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle Università»;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2026, pari a euro 9.414.911.950, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e segnatamente:

- a) il comma 825, di modifica dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che «il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa (...) relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. (...) nella misura del (...) 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026»;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b) il comma 834, il quale prevede che «le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario»;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 8 del 7 aprile 2025, recante «Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207», in relazione alla quale i risparmi per le Università sono determinati con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di attribuzione delle facoltà assunzionali agli atenei, adottato ai sensi del citato articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e il relativo versamento è effettuato dal Ministero:

- a) con riferimento al personale diverso dai ricercatori universitari, a seguito dell'adozione del predetto decreto per l'anno 2025 e, a decorrere dal 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno;
- b) con riferimento ai ricercatori universitari, a seguito dell'adozione del predetto decreto per l'anno 2026 e, a decorrere dal 2027, entro il 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il decreto ministeriale 9 ottobre 2025, n. 719, relativo all'attribuzione agli atenei delle facoltà assunzionali per l'anno 2025 e, in particolare, l'allegato 2 al richiamato decreto, con il quale è quantificato in euro 49.348.985 il risparmio di spesa di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 2025, con riferimento al personale diverso dai ricercatori universitari;

CONSIDERATO che il predetto importo di euro 49.348.985, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è stato versato nell'apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e che il risparmio di spesa relativo ai ricercatori universitari è determinato a seguito dell'adozione del decreto ministeriale di attribuzione delle facoltà assunzionali per l'anno 2026, con conseguente versamento da parte del Ministero;

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse complessivamente disponibili sul capitolo 1694 ai fini delle assegnazioni di cui al presente decreto risultano pari, per l'anno 2026, a euro 9.365.562.965;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l'articolo 2, comma 5, il quale prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007-2009, nonché l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che «alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti»;

VISTO l'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che «ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia



Il Ministro dell'università e della ricerca

universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590»;

VISTI i decreti ministeriali 31 marzo 2016, n. 216, e 25 giugno 2021, n. 743, relativi all'istituzione e all'accreditamento iniziale della Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI), quale Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale;

CONSIDERATO che il GSSI partecipa, dal 2021, al pari delle altre Scuole superiori ad ordinamento speciale, a tutte le assegnazioni di cui al presente decreto e che, a decorrere dall'esercizio 2023, il finanziamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è considerato nella quota base della Scuola;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, come integrato con decreto ministeriale 3 febbraio 2026, n. 141, con il quale è stata istituita la Scuola superiore meridionale quale Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere sul capitolo 1694;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, prevede che «alla Scuola (superiore meridionale) sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base»;

VISTO l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è intervenuto sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che «la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»;

VISTO il decreto ministeriale 1° agosto 2023, n. 998, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR relativa al periodo 2020-2024;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i risultati della VQR 2020-2024 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che «a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

CONSIDERATO che, in relazione all'importo complessivo disponibile per il Fondo per il finanziamento ordinario del presente esercizio e al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere le variazioni delle assegnazioni spettanti a ciascuna Istituzione universitaria rispetto all'anno 2025, al netto degli importi versati per tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro l'intervallo compreso tra lo 0 per cento e il +5 per cento per le voci relative alla quota base, alla quota premiale, all'intervento perequativo e ai piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è necessario provvedere alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale a carico del Fondo per il finanziamento ordinario;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, recante «Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026», adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, i quali prevedono la determinazione «con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (...) del modello di calcolo del costo standard per studente in corso», che «ha validità triennale» e trova applicazione «a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del (2017), incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento»;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2024, n. 1166, con il quale è stato definito il modello di calcolo del costo standard per studente in corso per il triennio 2024-2026, in base al quale è ripartita, sulla base del costo standard, per l'anno 2026 una percentuale pari al 38 per cento del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

RITENUTO di dover garantire nella misura più ampia possibile il ricorso all'istituto delle chiamate dirette ai sensi del richiamato articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in considerazione dell'incremento delle risorse a valere sui programmi di alta qualificazione europei e nazionali;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario per l'anno 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, il quale dispone, all'articolo 12, comma 7-bis, che «le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali»;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, recante il regolamento sulle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, e in particolare l'articolo 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, il quale prevede:

- a) al comma 1-bis, che «in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato: a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
- b) al comma 1-ter, che «alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere



Il Ministro dell'università e della ricerca

sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali»;

c) al comma 1-quater, che «le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università»;

d) al comma 1-quinquies, che «le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università»;

CONSIDERATO che le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere dall'anno 2026, pari a euro 50.000.000, possono essere assegnate proporzionalmente alle università e agli Istituti ad ordinamento speciale nell'ambito della quota base, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71;

VISTO l'articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale, al fine di cofinanziare le assunzioni di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi di quanto previsto dai commi 305, 306, 308 e 309 del medesimo articolo, prevede che «il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma»;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, con il quale sono stati definiti le modalità e i termini di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 305 a 309, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità»;

ACQUISITI i pareri del Consiglio universitario nazionale del 22 luglio 2026, del Consiglio nazionale degli studenti universitari del 22 luglio 2026, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 23 luglio 2026 e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca del 28 luglio 2026;

RITENUTO di dover definire, per l'esercizio finanziario 2026, le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazioni per obbligazioni assunte e per interventi specifici)

1. L'importo di euro 25.674.252 è destinato a interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti dai provvedimenti ministeriali di seguito indicati:

- a) euro 14.015.308 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma e a obbligazioni assunte con le Istituzioni universitarie;
- b) euro 177.635 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;
- c) euro 301.367 alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI, in relazione al personale ancora in servizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- d) euro 420.186 all'Università degli studi di Bologna per la copertura degli oneri connessi al trasferimento del personale della Biblioteca universitaria di Bologna (BUB) dai ruoli del Ministero della cultura, già Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- e) euro 10.759.756 a favore dell'Università degli studi di Trento, con riferimento alle assegnazioni comprese nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, alle quote relative ai piani straordinari di reclutamento conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, al consolidamento delle quote attribuite nel 2024 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria, nonché alla quota per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni



Il Ministro dell'università e della ricerca

universitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

Art. 2 (Interventi quota base – Università)

1. L'importo di euro 4.673.327.826, ivi compresa la quota di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere dal 2026 a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente ai sensi dell'articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è destinato come di seguito indicato:

a) l'importo di euro 4.001.453.799 è assegnato a ciascuna università come di seguito indicato:

1) euro 2.580.000.000, pari a circa il 38 per cento del FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione, in proporzione al peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente definito per il triennio 2024-2026 con il decreto ministeriale 7 agosto 2024, n. 1166;

2) euro 1.421.453.799, ivi compresa la quota di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere dal 2026 a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e tecnico-amministrativo ai sensi dell'articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:

2.1 quota base FFO 2025;

2.2 quota dell'intervento perequativo FFO 2025, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.3 ulteriori interventi consolidabili degli anni precedenti;

b) euro 146.264.709 a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime degli scatti biennali da parte della docenza universitaria;

c) euro 48.190.610 a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

d) euro 477.418.708 a consolidamento dei piani straordinari di reclutamento conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 3 (Interventi quota base – Istituzioni ad ordinamento speciale)

1. L'importo di euro 131.103.884, ivi compresa la restante quota di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere dal 2025 a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente ai sensi



Al Ministro dell'università e della ricerca

dell'articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è destinato come di seguito indicato:

- a) euro 25.900.000 all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università per Stranieri di Siena e all'Università degli studi di Roma «Foro Italico», in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - 1) quota base FFO 2025;
 - 2) ulteriori interventi consolidabili degli anni precedenti;
- b) euro 78.700.000 alle Scuole superiori ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia, GSSI), in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
 - 1) quota base FFO 2025, al netto delle quote previste da specifici interventi legislativi;
 - 2) ulteriori interventi consolidabili degli anni precedenti;
- c) euro 14.500.000 alle Scuole superiori ad ordinamento speciale in applicazione di specifiche disposizioni normative, nel modo seguente:
 - 1) euro 12.000.000 al GSSI, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
 - 2) euro 500.000 alla SISSA di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - 3) euro 1.000.000 allo IUSS di Pavia, istituito con decreto ministeriale 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
 - 4) euro 1.000.000 alla Scuola IMT di Lucca, istituita con decreto ministeriale 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- d) euro 1.681.049 alle Istituzioni di cui alle lettere a) e b), a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a sostegno del passaggio al regime di scatti biennali da parte della docenza universitaria;
- e) euro 1.054.393 alle Istituzioni di cui alle lettere a) e b), a consolidamento della quota attribuita dal 2023 per le finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
- f) euro 9.268.442 a consolidamento dei piani straordinari di reclutamento conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 4

(Assegnazioni destinate alle finalità premiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1)

1. L'importo di euro 2.540.000.000, pari a circa il 30 per cento del totale delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all'articolo 10 e delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), è assegnato a fini premiali secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1. Tale somma è assegnata per l'importo di euro 2.491.700.000 alle università e, per euro 48.300.000, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo le percentuali e i criteri di seguito indicati:

- a) 60 per cento in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2020-2024);
- b) 20 per cento in base alla valutazione delle politiche di reclutamento, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2020-2024, nel modo seguente:
 - 1) tre quarti sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2020-2024 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore;
 - 2) un quarto sulla base dell'indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei professori reclutati negli anni 2020-2024 non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
- c) 20 per cento in base agli indicatori di risultato di cui all'articolo 6, comma 4, e all'allegato 2 del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2024-2026. Per l'anno 2026 l'indicatore di risultato di cui al primo periodo è ponderato per un fattore correttivo compreso tra 1 e 1,07, relativo al grado di utilizzo delle risorse assegnate agli atenei entro il 31 dicembre 2024 a valere sul PNRR e rendicontate alla data del 31 dicembre 2025.

Art. 5

(Assegnazioni destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. L'importo di euro 140.000.000, pari a circa l'1,5 per cento del totale delle risorse disponibili, è assegnato alle Istituzioni universitarie a fini perequativi, secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2.

Art. 6

(Piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca)

1. L'importo di euro 859.403.894 è destinato come di seguito indicato:

- a) euro 648.103.894 al finanziamento dei piani straordinari di reclutamento di seguito indicati:
 - 1) euro 300.000.000, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario A di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- 2) euro 340.000.000, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento del personale universitario B di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, e al decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795;
- 3) euro 8.103.894, per le finalità di cui all'articolo 15, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con decreto ministeriale 29 ottobre 2024, n. 1673;
- b) euro 11.300.000, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 305 a 309, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al fine di sostenere il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità definite con decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193;
- c) euro 200.000.000, per le finalità di cui all'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relative alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, da ripartire nel modo seguente:
 - 1) il 75 per cento delle risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773; tali risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli atenei, in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a livello globale, a valorizzare il contributo alla competitività del Paese e a investire sul futuro dei giovani ricercatori delle università;
 - 2) il 25 per cento delle risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773.

Art. 7

(Incentivi per le chiamate dirette ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230)

1. L'importo di euro 12.000.000 è destinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per chiara fama e le chiamate ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. Qualora le richieste di cofinanziamento determinino un ammontare superiore rispetto alle disponibilità di cui al presente articolo, si procede prioritariamente al cofinanziamento delle chiamate dei vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Le rimanenti risorse sono



Al Ministro dell'università e della ricerca

ripartite in proporzione al cofinanziamento richiesto, garantendo la medesima percentuale di cofinanziamento per tutte le istituzioni.

3. Gli interventi di cofinanziamento sono parametrati al valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le assunzioni già finanziate da altri programmi di finanziamento, quali i piani straordinari e i dipartimenti di eccellenza, ivi compreso l'eventuale cofinanziamento a carico dei bilanci di ateneo. Con riferimento ai programmi di alta qualificazione oggetto di specifici finanziamenti ministeriali, in caso di cofinanziamento a valere sul FFO non possono essere rendicontati costi stipendiali a valere sulle risorse di tali specifici finanziamenti.

4. L'inquadramento da parte dell'istituzione universitaria può essere effettuato tenendo conto dell'eventuale anzianità di servizio e della valutazione del merito. Per i ricercatori il relativo cofinanziamento è reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel triennio 2023-2025 hanno impiegato almeno il 20 per cento dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'ateneo, ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 23, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. L'assunzione avviene non oltre il 31 dicembre 2027. Sono prese in considerazione le proposte formulate per via telematica nel corso dell'anno 2026 fino alla data del 31 ottobre 2026.

7. Nei casi di cessazione, nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, dei professori che hanno usufruito degli incentivi di cui al presente articolo, per passaggio ad altra università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o per altra causa, si procede al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 8

(Programma per giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini»)

1. L'importo di euro 8.500.000 è destinato alla prosecuzione del programma per giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini», a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca di durata massima sessennale autonomamente proposti presso istituzioni universitarie italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine è richiesto alle università di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 9

(Consorzi interuniversitari e gestione della rete GARR)

1. L'importo di euro 21.770.000 è destinato come di seguito indicato:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) euro 15.770.000 ai Consorzi interuniversitari CINECA e ALMALAUREA, nonché al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla Valutazione della qualità della ricerca 2020-2024; le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento sono definiti nell'allegato 3;
- b) euro 6.000.000 alle università statali, proporzionalmente al peso della quota premiale del FFO 2026, per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del sistema universitario (rete GARR).

Art. 10 (Interventi a favore degli studenti)

1. L'importo di euro 584.000.000 è destinato a interventi relativi agli studenti, come di seguito indicato:

- a) euro 201.000.000 per le borse post lauream, secondo i criteri indicati nell'allegato 4, di cui:
 - 1) euro 189.000.000 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
 - 2) euro 12.000.000 da suddividere tra le Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi compresi il GSSI e la Scuola superiore meridionale;
- b) euro 65.000.000 da ripartire secondo quanto indicato dall'articolo 7 del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, di cui:
 - 1) euro 60.000.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
 - 2) euro 5.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato;
- c) euro 13.000.000 a interventi di sostegno agli studenti con disabilità, agli studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66 per cento e, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, e dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, secondo i criteri riportati nell'allegato 5;
- d) euro 105.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, commi 265 e 266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da ripartire tra le università statali a compensazione del minore gettito da contribuzione studentesca, in proporzione al numero degli studenti dell'anno accademico 2025/2026 esonerati dal pagamento di ogni contribuzione studentesca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso adottato ai fini del riparto della quota base;
- e) euro 165.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da ripartire tra le università statali a compensazione dell'ulteriore minore gettito da contribuzione studentesca per l'anno accademico 2026/2027, secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- f) euro 35.000.000 per il consolidamento dei programmi d'Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, ai sensi dell'art. 1-ter del d. l. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, volti a promuovere l'inclusione degli studenti, con riferimento all'attivazione o potenziamento di servizi di supporto, sostegno, orientamento e tutorato, ivi compresi gli sportelli antiviolenza. Le predette risorse, ed eventuali ulteriori risorse disponibili per tale finalità, sono ripartite tra le Istituzioni universitarie sulla base dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo definiti con successivo decreto ministeriale.

Art. 11

(Interventi previsti da disposizioni legislative)

1. L'importo di euro 366.783.109 è destinato come di seguito indicato:
- a) euro 59.828.109 per la quota dell'anno 2026 riferita alla programmazione triennale delle università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2024-2026, e dal decreto ministeriale 5 agosto 2025, n. 561, di ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle università;
 - b) euro 271.000.000 per il finanziamento del quarto anno del quinquennio 2023-2027 dei dipartimenti di eccellenza, di cui all'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - c) euro 8.705.000 di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, da ripartire secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 maggio 2023, n. 688. Le somme che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto ministeriale 24 maggio 2023, n. 688, sono riattribuite a tutte le Istituzioni in proporzione alle assegnazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
 - d) euro 1.000.000 per gli oneri connessi con le procedure di reclutamento del personale docente universitario;
 - e) euro 2.000.000 ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca; l'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di assegniste di ricerca in servizio al 1° gennaio 2026;
 - f) euro 1.500.000 per gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità delle titolari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i quali sono sospesi e il cui termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria; l'integrazione è disposta agli atenei proporzionalmente al numero di ricercatrici ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio al 1° gennaio 2026;
 - g) euro 19.000.000 alla Scuola superiore meridionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- h) euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare nell'offerta formativa degli atenei i corsi di studi di genere, da ripartire tra le università che adottano il bilancio di genere dal quale si evincono le azioni concrete messe in atto, in proporzione al numero delle classi di laurea e di laurea magistrale attivate; a ciascuna classe è attribuito uno specifico peso, calcolato sulla base dell'indicatore di prevalenza di genere pubblicato dall'ufficio di statistica del Ministero, secondo quanto indicato nell'allegato 6;
- i) euro 250.000 a favore del Politecnico di Bari, ai fini dell'attuazione del progetto Scuola europea di industrial engineering and management, in applicazione dell'articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l) euro 2.000.000 a favore dell'Università della Calabria, di cui euro 1.000.000 al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia in grado di elevare il livello di prestazioni del sistema sanitario regionale (SSR) della Regione Calabria, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2024, n. 1175, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-ter, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ed euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, connesse con la realizzazione e la dotazione infrastrutturale del Centro di ateneo per le neuroscienze avanzate;
- m) euro 300.000 a favore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, ai sensi dell'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- n) euro 50.000 a favore dell'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» per il progetto di ricerca, presso il dipartimento di scienze politiche, in materia di politiche comparate per la sostenibilità ambientale e le transizioni green, ai sensi dell'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025;
- o) euro 50.000 a favore dell'Università degli studi di Padova per il Centro interdipartimentale di ricerca di filosofia medievale «Carlo Giacon» (CIRFiM), ai sensi dell'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- p) euro 100.000 a favore dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» per il Centro di ricerca in studi geopolitici e analisi territoriali (CISGAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Art. 12 (Ulteriori interventi)

1. L'importo di euro 3.000.000 è riservato al finanziamento di interventi straordinari e strategici a favore delle università e degli istituti ad ordinamento speciale. A tal fine le istituzioni interessate presentano, esclusivamente con modalità telematica, una proposta progettuale corredata dalla relativa candidatura, secondo le modalità definite con successivo decreto del Ministro. Le progettualità sono selezionate sulla base della loro qualità e della coerenza con gli obiettivi strategici dell'istituzione proponente, nonché del loro impatto atteso sul contesto socioeconomico di riferimento. Detti interventi assumono una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'ateneo e sono connessi agli ambiti della ricerca, della didattica, dell'internazionalizzazione e della terza missione, anche con riferimento all'impatto per il sistema socioeconomico territoriale.

Art. 13 (Disposizioni finali)

1. Le eventuali disponibilità finanziarie residue con riferimento a tutti gli articoli del presente decreto sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte a valere sulla quota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), e all'articolo 3. A valere sulle assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto è altresì disposto il versamento delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con riferimento ai ricercatori universitari, nei termini indicati in premessa.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1

(articolo 4)

QUOTA PREMIALE FFO 2026 – Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge 9 gennaio 2009, n. 1

L'importo di cui all'articolo 4 del presente decreto è ripartito secondo i criteri e i pesi percentuali di seguito indicati.

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della ricerca	A	Risultati della VQR 2020-2024 in relazione all'indicatore finale di ateneo IRFS, con i seguenti pesi: $IRFS = (85\% \times IRAS\ 1,2 + 5\% \times IRAS\ 3 + 5\% \times IRAS\ 4 + 5\% \times IRAS\ 5)$ dove sono presi in considerazione i seguenti indicatori quali-quantitativi: a) IRAS 1 e 2 = indicatore del personale permanente e delle politiche di reclutamento; b) IRAS 3 = indicatore della formazione della ricerca; c) IRAS 4 = indicatore delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione); d) IRAS 5 = indicatore di partecipazione e di successo ai progetti competitivi internazionali, tenuto conto della dimensione finanziaria.	60%
Politiche di reclutamento	B-i	Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di ateneo IRAS 2, relativo ai risultati della VQR 2020-2024.	15%
	B-ii	Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di ateneo IRAS 2, relativo ai risultati della VQR 2020-2024, limitatamente ai professori che al 31 dicembre 2019 non appartenevano ai ruoli dell'ateneo.	5%
Qualità del sistema universitario	C	I criteri di riparto sono definiti dall'articolo 6, comma 6, e dall'allegato 2 del decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, relativo alla programmazione 2024-2026. I relativi indicatori sono moltiplicati per un fattore correttivo, compreso tra 1 e 1,07, ottenuto calcolando la media ponderata dei rapporti normalizzati tra risorse rendicontate al 31 dicembre 2025 e risorse assegnate al 31 dicembre 2024 per le seguenti misure PNRR: a) M4C1 I1.6 – Orientamento nella transizione attiva scuola-università; b) M4C2 I1.3 – Partenariati estesi; c) M4C2 I1.4 – Centri nazionali; d) M4C2 I1.5 – Ecosistemi dell'innovazione; e) M4C1 I4.1 – Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale; f) M4C1 I3.4 – Finanziamento di borse di dottorato nelle materie digital e green; g) M4C2 I3.3 – Dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese. Tali rapporti sono normalizzati rispetto ai rispettivi valori medi di sistema; ai fini del calcolo della media sono posti pari a zero i valori riferiti ad atenei che non hanno avuto alcuna assegnazione per la relativa misura. La ponderazione della media è effettuata considerando il peso relativo delle	20%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
		assegnazioni conseguite da ciascun ateneo per ciascun investimento. È infine assegnato peso 1 all'ateneo che consegue il valore medio più basso e un peso linearmente crescente agli altri atenei con valori medi più elevati, fino al limite di 1,07 assegnato all'ateneo con il valore medio più elevato. Per le misure relative al dottorato si fa riferimento al rapporto tra semestri rendicontati e semestri assegnati.	
TOTALE			100%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2

(articolo 5)

INTERVENTO PEREQUATIVO FFO 2026 – Criteri per la ripartizione della quota di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'articolo 5 del presente decreto è ripartito tra le università sulla base dei criteri di seguito indicati.

Finalità	Criterio	Peso	Importo
A = Sostegno degli squilibri finanziari delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta	Proporzionalmente all'ammontare delle spese fisse del personale tecnico-amministrativo utilizzato dal SSN con oneri a carico del bilancio dell'ateneo, come risultanti al 31 dicembre 2025, al netto di eventuali finanziamenti provenienti dalla Regione di riferimento comunque destinati a sostegno delle spese per personale docente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.	10%	€ 14.000.000
B = Quota accelerazione	Tale importo è ripartito tra gli atenei in proporzione al peso percentuale di ogni ateneo, riparametrato sul totale del sistema, secondo quanto di seguito indicato. Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2026 / % quota teorica FFO 2026 (*) < 0,95 è attribuito un peso pari al valore MAGGIORE tra % quota base e % quota premiale. Agli atenei con un rapporto % quota base FFO 2026 / % quota teorica FFO 2026 (*) ≥ 0,95 è attribuito un peso pari al valore MINORE tra % quota base e % quota premiale. (*) il valore percentuale della quota teorica FFO 2026 è pari a: $0,7 \times \% \text{ quota base} + 0,3 \times \% \text{ quota premiale}$.	90%	€ 126.000.000
C = Quota di salvaguardia rispetto a FFO 2025	Le assegnazioni di cui al punto B sono proporzionalmente rimodulate al fine di contenere le variazioni delle assegnazioni spettanti a ciascuna Istituzione universitaria rispetto all'anno 2025, al netto delle somme versate in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro l'intervallo compreso tra lo 0% e il +5%. A tal fine il riferimento è alla somma relativa al FFO composta da quota base, quota premiale, intervento perequativo e piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) e lettera c), elenco i), del presente decreto. Non sono considerati nel calcolo della quota di salvaguardia i recuperi e le assegnazioni una tantum effettuati a valere sulla quota base.		
TOTALE		100%	€ 140.000.000



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 3

(articolo 9)

CONSORZI INTERUNIVERSITARI – Criteri per la ripartizione delle risorse destinate ai servizi a favore del sistema universitario

Soggetto	Finalità	Importo
Consorzio interuniversitario CINECA	Supercalcolo	€ 13.000.000
Consorzio ALMALAUREA	Messa a disposizione del MUR delle banche dati relative al profilo e agli sbocchi occupazionali dei laureati ai fini di specifiche analisi quali-quantitative, nonché supporto alla predisposizione e alle successive analisi dei questionari di valutazione dei percorsi frequentati dagli iscritti ai corsi di specializzazione di area medica	€ 770.000
TOTALE		€ 13.770.000

Consorzi interuniversitari di ricerca – progetti competitivi: euro 2.000.000.

Tale importo è destinato al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla Valutazione della qualità della ricerca 2020-2024. I progetti presentati sono valutati dall'ANVUR secondo i seguenti parametri, a ciascuno dei quali è attribuita un'apposita ponderazione:

- a) risultati raggiunti nella VQR 2020-2024: fino a 50 punti;
- b) grado di realizzazione dei progetti finanziati negli anni precedenti: fino a 20 punti;
- c) qualità del progetto di ricerca: fino a 10 punti;
- d) dimensione del progetto, in termini di frazione dei consorziati partecipanti alla proposta rispetto al totale dei consorziati: fino a 10 punti;
- e) congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti terzi: fino a 10 punti.

Il singolo progetto è giudicato finanziabile al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 60/100.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 4

(articolo 10, comma 1, lettera a))

FONDO BORSE POST LAUREAM – Criteri e indicatori per la ripartizione

Criterio	Descrizione	Peso
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2026 (XLII ciclo) è preso in considerazione l'indice I, calcolato per ogni corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti (professori e ricercatori in atenei italiani) componenti il collegio, con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accREDITamento. L'indice I (compreso tra 0 e 3,6) è costituito dal valore medio della somma dei punteggi attribuiti ad ogni docente del collegio, indipendentemente dalla qualifica, sulla base del raggiungimento dei valori soglia dei tre indicatori ASN per il ruolo di professore di seconda fascia, professore di prima fascia e commissario ASN. Per ciascuno dei tre indicatori ASN è attribuito il seguente punteggio massimo: a) punteggio 0: nessun valore soglia raggiunto; b) punteggio 0,4: valore soglia di seconda fascia; c) punteggio 0,8: valore soglia di prima fascia; d) punteggio 1,2: valore soglia di commissario ASN. Per ciascuna università l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando, per tutti i corsi di dottorato, il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso.	30%
Qualità della ricerca svolta dai dottori di ricerca	Indicatore IRAS 3 VQR 2020-2024.	10%
Grado di internazionalizzazione del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2025 (XLI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere.	5%
	Numero di dottori di ricerca nel 2025 che hanno trascorso almeno sei mesi all'estero.	5%
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2025 (XLI ciclo).	10%
Attrattività del dottorato (*)	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2025 (XLI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2025 (XLI ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente, moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%



Il Ministro dell'università e della ricerca

Criterio	Descrizione	Peso
TOTALE		100%

(*) Criterio non applicato alle Scuole superiori ad ordinamento speciale: il relativo peso percentuale è attribuito alla dotazione di servizi.

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, è attribuito peso pari a 1,1.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non può comunque essere inferiore al -4% di quella disposta nel 2025.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 5

(articolo 10, comma 1, lettera c))

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO – Criteri e indicatori per la ripartizione

Nell'ambito degli interventi indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), la ripartizione delle rispettive quote tra gli atenei è effettuata secondo i criteri di seguito indicati:

- a) 65% in proporzione al numero totale di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, o con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti nell'anno accademico 2025/2026;
- b) 35% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento iscritti nell'anno accademico 2025/2026.

Ogni ateneo utilizza le predette risorse secondo un piano da presentare al Ministero, esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 dicembre 2026, per una o più delle seguenti finalità: interventi infrastrutturali, ausili per lo studio, servizi di tutorato specializzato, supporti didattici specializzati, servizi di trasporto. La competente Direzione generale fornisce indicazioni operative per l'utilizzo di tali risorse e per il successivo monitoraggio. Le risorse eventualmente non utilizzate sono recuperate per essere riassegnate, per la medesima finalità, alle Istituzioni con maggiore fabbisogno di risorse.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 6

(articolo 11, comma 1, lettera h))

CORSI DI STUDI DI GENERE – Tabella dei pesi attribuiti a ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale

Prevalenza di genere	Prevalenza di genere a livello nazionale nel Field of education and training di afferenza della classe	Peso attribuito
F	F	1
F	M	1,1
F	N	0,9
M	F	1,1
M	M	1
M	N	0,9
N	F	1,2
N	M	1,2
N	N	1

Legenda: F = femminile; M = maschile; N = neutro (nessuna prevalenza).